



COMUNE DI RAPONE

PROVINCIA DI POTENZA

Tel. 0976 96100 0976 96023
Fax 0976 96411
E-mail: info@comune.rapone.pz.it

Corso Umberto I, 18 – 85020
Cod. Fisc. 80002430769
P.IVA: 00263500761

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA E POLIFUNZIONALE SITA IN VIA MAZZINI (EX SCUOLA) E DELLA RELATIVA AREA DI PERTINENZA.

Il Sindaco - Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Felicetta Lorenzo

PREMESSA

L'amministrazione comunale di Rapone intende affidare in concessione una struttura ricettiva e polifunzionale sita nel centro storico del Comune di Rapone in Via Mazzini (ex scuola) e della relativa area di pertinenza per un periodo di dieci (10) anni, rinnovabile per ulteriori dieci (10) anni, a far data dalla sottoscrizione del contratto.

Art. 1 PRESCRIZIONI GENERALI

L'appalto sarà aggiudicato con procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (offerte segrete in rialzo rispetto al canone a base di gara), ai sensi dell'83 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. e secondo i criteri di valutazione, analiticamente elencati nell'art. 25 del presente Capitolato speciale d'Appalto nonché nel bando di gara.

Art. 2 NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

Le norme che regolamentano il presente appalto sono le seguenti:

- D.Lgs.12 aprile 2006, n° 163 “ Codice unico appalti forniture e servizi”;
- Legge n. 135 del 29 marzo 2001
- Bando di gara;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Le norme del Codice Civile per tutto quanto non previsto dalla documentazione di gara.

Art. 3 OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Rapone, visto l'art. 30 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, intende procedere, all'espletamento di una selezione tramite l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento in concessione dell'intera struttura ricettiva e polifunzionale sita nel centro storico del Comune di Rapone in Via Mazzini (ex scuola), di proprietà comunale.

E' facoltà degli interessati richiedere la concessione solo di parte dell'immobile.

ART. 4 – AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

Il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, a munirsi delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle attività che ha previsto nel progetto gestionale.

Art. 5 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono presentare domanda di partecipazione alla gara: persone fisiche, ditte individuali, società di persone, società di capitali, anche cooperative che, al momento della presentazione dell'offerta, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) PERSONE FISICHE

- non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la P. A. ai sensi della vigente normativa;
- non essere stato interdetto, inabilitato o fallito negli ultimi cinque anni e non avere in corso procedure per la dichiarazione di tali stati.

B) PERSONE GIURIDICHE

- l'iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. territorialmente competente per l'attività oggetto della presente concessione;
- il titolare o i soci non abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna determinanti incapacità a contrattare con la P.A. ai sensi della vigente normativa;

- la società non si trovi in stato di fallimento, liquidazione o concordato preventivo, amministrazione controllata e non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di tali stati.

ART. 6 CONSISTENZA DEI LOCALI E AREA PERTINENZIALE

La struttura si sviluppa su tre livelli, uno parzialmente interrato e due fuori terra, per una superficie utile complessiva di circa 450 mq e con un'area pertinenziale di circa 400 mq. .

La struttura è dotata di impianto elettrico, idrico, fognante e di riscaldamento mentre è sprovvista di arredi ed attrezzature e viene concessa nello stato in cui si trova, pertanto sarà onere delle ditta aggiudicataria effettuare tutti gli investimenti necessari per adibire la struttura alle attività previste nel progetto gestionale.

ART. 7 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria avverrà previa comunicazione del Responsabile del Settore Tecnico non oltre 30 giorni dalla data di aggiudicazione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico del concessionario.

Art. 8 DURATA E RINNOVO

La concessione avrà la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il Comune di Rapone si riserva la facoltà di rinnovare la concessione di ulteriori 10 (dieci) anni, su richiesta del concessionario da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza dei dieci anni previsti, previa valutazione da parte dell'Amministrazione dell'effettivo buon andamento della gestione della struttura e previo accoglimento di un miglioramento dell'offerta almeno pari al 10% dell'ultimo canone annuo corrisposto.

Il rinnovo sarà operato mediante adozione di apposito provvedimento amministrativo.

ART. 9 CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del servizio nonché il subappalto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione ed il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione.

ART.10 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Il canone offerto in sede di gara è corrisposto dal concessionario in rate mensili anticipate a partire dalla data di stipula del contratto.

Il canone è soggetto a rivalutazione automatica con cadenza annuale nella misura delle variazioni accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, riferito all'anno precedente.

In caso di ritardato pagamento, che comporterà l'automatica costituzione in mora del Concessionario, verranno applicati gli interessi moratori in misura corrispondente al tasso legale.

Il mancato pagamento di 4 mensilità consecutive di canone comporta la revoca della concessione, a mente del successivo art.22, fatta salva l'escussione della fideiussione ed il risarcimento dei danni, compresi quelli connessi alla

rinnovazione delle procedure amministrative per la individuazione del nuovo concessionario.

Art. 11 - ARREDAMENTO DELLA STRUTTURA

Il concessionario, a sua cura e spese, provvederà ad allestire i locali, secondo il progetto presentato in sede di gara e nel rispetto delle disposizioni di legge.

Nell'installazione degli impianti dovrà essere prestata attenzione ai moderni criteri della buona tecnica, in special modo alla semplicità ed alla funzionalità delle operazioni di manutenzione dell'impianto stesso.

Il Comune di Rapone è autorizzato ad effettuare, in qualunque momento, dei controlli in loco per verificare che l'allestimento dei locali avvenga nel rispetto del presente Capitolato e di quanto indicato dal concessionario in sede di offerta.

In caso di accertate inosservanze troverà applicazione il procedimento di diffida ed eventuale revoca della concessione di cui al successivo art. 22.

Al termine del contratto il concessionario potrà liberamente disporre dei macchinari, suppellettili e beni mobili di sua proprietà, adibiti ed utilizzati per lo svolgimento dell'attività senza che l'Amministrazione od il nuovo concessionario abbiano l'obbligo di riscattarli o di corrispondere indennizzi, rimborsi o compensi a qualunque titolo e sempre che ciò possa avvenire senza nocumento dell'immobile. E' in facoltà del Concessionario cedere e dell'Amministrazione ritenere gli stessi, pagando al Concessionario medesimo un'indennità valutata tenendo conto dell'usura dei beni.

Art.12 - ALTRI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Gestione delle utenze

Sono a carico del Concessionario le attivazioni di tutte le utenze ed i relativi consumi .

Norme di sicurezza

L'impiego di energia elettrica, gas e acqua potabile dovrà essere effettuato da personale che conosca il funzionamento degli impianti; in particolare, per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica, ogni responsabilità è a carico del Concessionario.

Manutenzioni ordinarie e straordinarie

Il Concessionario si obbliga a conservare in buone condizioni la struttura per tutta la durata della concessione; si farà carico della manutenzione ordinaria effettuando tutte le attività e le operazioni necessarie, come meglio specificati nel successivo art. 15.

La manutenzione straordinaria della struttura rimane a carico dell'Amministrazione Comunale sempre che i relativi interventi non siano imputabili ad incuria o negligenza del Concessionario.

Laddove si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza e l'Amministrazione Comunale non possa farvi fronte con la dovuta immediatezza, le parti possono convenire espressamente che gli stessi vengano eseguiti dal Concessionario con compensazione della relativa spesa, condivisa ed autorizzata dal Comune di Rapone, sul canone di concessione.

Il Concessionario è tenuto a segnalare immediatamente all'Amministrazione Comunale gli eventuali danni agli immobili ed alle strutture, isolando eventuali pericoli ai visitatori.

Tributi inerenti l'attività

E' a carico del Concessionario la tassa di smaltimento dei rifiuti prodotti durante la gestione ed in genere qualsiasi altro tributo, imposta, tassa o diritto inerente all'attività.

Fornitura materiali di consumo

E' inteso che il Concessionario si farà carico dell'approvvigionamento di tutte le materie prime, nessuna esclusa, necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione.

Autorizzazioni per l'esercizio dell'attività

Il Concessionario, a sua cura e spese, provvederà a munirsi di tutte le prescritte autorizzazioni per l'esercizio dell'attività;

ART. 13 - VERBALE CONSEGNA LOCALI

Entro 5 giorni successivi alla stipula formale del contratto di cui all'art.7, il concessionario sarà convocato con comunicazione scritta a presentarsi nel giorno prefissato per firmare il verbale di consegna dei locali.

Detto verbale, da redigere in duplice copia, sarà sottoscritto in contraddittorio dal concessionario e dal Responsabile del Servizio dell'Ente appaltante.

In tale sede sarà identificata e definita la consistenza dei locali e degli impianti esistenti.

Delle due copie, una resterà in possesso dell'Ente ed una del concessionario.

Se nel giorno fissato e comunicato il concessionario non si presenta a ricevere la consegna dei locali, il Responsabile del Servizio fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15 giorni dalla prima convocazione. Decorso inutilmente il secondo termine, sarà facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, all'impresa sarà preclusa la partecipazione per grave inadempimento e negligenza accertata.

ART.14 - VERBALE D'INIZIO DELL'ATTIVITA'

L'attività dovrà avere inizio entro il termine perentorio di dodici mesi dalla stipula del contratto di cui all'art. 7 del presente capitolato.

La data di inizio risulterà da apposito verbale sottoscritto alla presenza del Responsabile del Servizio il quale verificherà la sussistenza di tutti i presupposti per il legittimo avvio dell'attività con riferimento alle disposizioni di legge in materia ed alle disposizioni del presente Capitolato.

In caso di mancato rispetto del suddetto termine troverà applicazione l'art.22 del presente Capitolato.

Art. 15 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVAMENTE ALL'UTILIZZO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

Il Concessionario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione dei locali nonché degli impianti elettrici ed idraulici, senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Civica Amministrazione e, qualora tale autorizzazione venga concessa, lo stesso non potrà chiedere all'Amministrazione stessa alcun compenso per le spese di miglioria da lui eseguite.

Le migliorie o le riparazioni eseguite dal concessionario, resteranno di proprietà del Comune di Rapone.

La conservazione dell'immobile è a totale carico del concessionario così come tutti i lavori di ordinaria manutenzione che si rendessero necessari. Ove questi non vi provveda, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese del concessionario medesimo.

Sono a carico del concessionario tutti gli interventi che si renderanno necessari a seguito di cattiva utilizzazione dei locali da parte del concessionario stesso.

Il concessionario è inoltre obbligato:

- a tenere i locali, i mobili e quant'altro destinato al servizio in stato di perfetta pulizia;
- a provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria della struttura, ivi compresi infissi, serramenti, vetri, apparecchiature varie, servizi igienici, pavimenti, rivestimenti, impianti elettrici, impianti idrici ecc., in modo che la stessa al momento della riconsegna si trovi in condizione di normale uso e regolare funzionamento;
- a rispettare le prescrizioni di sicurezza ed antincendio.

ART. 16- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

E' fatto obbligo al concessionario:

- di rispettare tutti gli impegni assunti ed esplicitati nel progetto – offerta i cui elaborati si intenderanno quali parti integranti e sostanziali del contratto;
- di astenersi dall'utilizzare la struttura per usi diversi da quelli a cui è destinata;
- di garantire adeguate condizioni igienico sanitarie dei locali;
- di applicare integralmente, tutte le vigenti norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi dello stesso riguardanti la categoria e ad assicurare i dipendenti medesimi anche contro gli infortuni sul lavoro;
- di rispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno che per fatto proprio o dei collaboratori o dei dipendenti, anche colposo, dovesse derivare all'Amministrazione (che pertanto sarà esonerata da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura) in tutti i suoi rapporti con i terzi, sia che attengano a contratti di fornitura per l'esercizio, sia che attengano ai rapporti con gli utenti.

Art.17 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Il Concessionario si obbliga a condurre l'attività con il miglior decoro possibile e con la massima scrupolosità, garantendone la pulizia, l'ordine e l'igiene, avvalendosi di personale qualificato per il quale si assume ogni responsabilità.

Il Comune di Rapone si riserva la facoltà di chiedere nei confronti del concessionario di apportare delle modifiche migliorative alle proposte progettuali presentate.

Art.18 - CORRISPETTIVO PER SERVIZI ACCESSORI

Al concessionario non viene corrisposto alcun compenso per i servizi prestati, in cambio ha però il diritto di gestire ed incamerare i proventi derivanti dall'esercizio dell'attività così come previsto dall'art.30 del D.Lgs 163/2006, proposti in sede di gara ed in ottemperanza al presente capitolato.

Art. 19 - PERSONALE

Il servizio dovrà essere garantito in coerenza con il piano organizzativo della proposta progettuale.

Nell'esecuzione delle prestazioni, il concessionario dovrà rispettare tutte le vigenti norme e prescrizioni ed ogni necessaria cautela in materia igienico-sanitaria e della sicurezza sul lavoro.

Il concessionario è altresì tenuto ad osservare e far osservare, nei confronti dei propri dipendenti e più in generale del personale che impiegherà nell'espletamento del servizio, le prescrizioni di cui alle vigenti leggi e regolamenti in materia, nonché le disposizioni previste dai contratti salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria.

Il concessionario deve inoltre provvedere a propria totale cura e spese alle assicurazioni obbligatorie per legge dei propri dipendenti impiegati per le specifiche prestazioni inerenti all'appalto, nonché a tutti gli altri adempimenti previdenziali, assistenziali, antinfortunistici, sanitari.

Deve altresì corrispondere al proprio personale le retribuzioni ed indennità previste dai contratti nazionali collettivi di lavoro di categoria.

ART. 20 POLIZZA FIDEJUSSORIA

In esito alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà provvedere a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10 % dell'importo contrattuale, secondo quanto indicato all'art.113 del codice appalti, a garanzia del pieno e regolare adempimento degli obblighi contrattuali, mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primarie compagnie di assicurazione ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs n° 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Detta polizza dovrà riportare la clausola espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'ente concedente.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario e fatti salvi i maggiori diritti del Comune di Rapone, la Civica Amministrazione si riserva di procedere all'incameramento della garanzia con semplice atto amministrativo.

Detta cauzione definitiva dovrà coprire l'intero periodo del contratto e sarà svincolata alla scadenza dello stesso, entro i 90 giorni successivi al verbale di riconsegna dei beni oggetto della medesima.

Art.21 - ASSICURAZIONI

Il concessionario è l'unico responsabile dei danni cagionati da egli stesso o dai suoi dipendenti, a persone o cose nell'esercizio delle attività oggetto del presente capitolato.

Pertanto il concessionario solleva il Comune di Rapone da qualsiasi responsabilità civile e penale per la gestione dei beni ad esso affidati.

Il concessionario dovrà essere assicurato e così anche il personale impegnato per i rischi relativi a responsabilità civile verso i terzi, per qualsiasi danno o evento possa essere causato a persone, cose, al patrimonio, esonerando espressamente il Comune di Rapone da qualsiasi responsabilità civile e amministrativa per danni che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio.

La stipula dei relativi contratti d'assicurazione ed i relativi massimali d'assicurazione coperti dovranno essere comprovati dal concessionario, a mezzo copia fotostatica, prima del perfezionamento del contratto e ogni anno dovranno essere presentate al Responsabile del Servizio copia delle relative quietanze di versamento.

Sui beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario sottoscrive le seguenti polizze:

- a. una polizza, rilasciata da primarie compagnie di assicurazione, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, del valore di € 500.000,00 a copertura dei rischi incendi, fulmini, scoppi e atti vandalici a garanzia dei danni che può subire l'immobile dato in gestione, prevedendo altresì l'adeguamento automatico delle somme. La polizza dovrà contenere inoltre la clausola "per conto di chi spetta" e dovrà stabilire che, in caso di sinistro, il risarcimento verrà liquidato direttamente al Comune di Rapone.
- b. una polizza RCT verso terzi e prestatori d'opera con massimale di € 500.000,00. Detta polizza dovrà, inoltre, specificare che anche il Comune è soggetto terzo e contenere la copertura "ricorso terzi da incendio".

Il Concessionario prende atto che, ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario stesso.

Le coperture assicurative decorrono dalla data di verbale di consegna dei locali di cui all'art.13 del presente capitolato e avranno efficacia per tutto il periodo contrattuale salvo riconsegna anticipata in ottemperanza agli articoli del presente capitolato.

Art.22 - REVOCA CONCESSIONE E DECADENZA AFFIDAMENTO

L'Amministrazione comunale si riserva di eseguire in qualunque momento e con qualunque modalità la verifica dello svolgimento dell'attività. L'esito delle verifiche, sarà verbalizzato.

Nel caso in cui si riscontrassero delle anomalie e non venisse quindi rispettato quanto prescritto in contratto, il Comune potrà procedere alla risoluzione dello stesso.

Il Comune di Rapone potrà diffidare il concessionario ad adempiere, prefissandogli un congruo termine non inferiore a 10 giorni, nei casi di inadempimento grave e ingiustificato degli obblighi di cui al presente capitolato, ed in particolare:

- nel caso che il concessionario non inizi l'attività entro il termine di dodici mesi decorrenti dalla stipula del contratto e non ottemperi a tutti gli adempimenti prescritti dal presente Capitolato;

- nel caso di ripetute violazioni delle modalità di svolgimento del servizio debitamente contestate;

- nel caso di mancata manutenzione ordinaria quando l'intervento sia segnalato o richiesto dall'Amministrazione;

- nel caso di inadempimento degli obblighi assicurativi, anche a favore di terzi, nonché quelli relativi al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali per lavoratori;

- nel caso di inosservanza delle norme di igiene ai sensi della legislazione vigente e delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08;

- nel caso di irregolarità di posizione fiscale relativa all'attività di gestione del servizio affidato, comunque accertata;

- il mancato pagamento di quattro mensilità consecutive di canone come stabilito dal precedente art.10;

Qualora il concessionario, diffidato ad adempiere non vi provveda entro il termine prefissatogli, l'Amministrazione Comunale potrà far luogo alla dichiarazione di decadenza della concessione ed alla risoluzione anticipata del contratto con semplice preavviso di un mese, mediante raccomandata A/R.

Qualora alle irregolarità o inadempienze che possano aver dato luogo alla risoluzione anticipata del rapporto contrattuale consegua per l'Amministrazione Comunale il diritto ad eventuali risarcimenti, l'Amministrazione Comunale si rivarrà sulla cauzione, salva ulteriore azione di risarcimento per il danno eccedente, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

Il contratto s'intenderà comunque immediatamente risolto:

- nel caso di cessione dell'attività o di subappalto della stessa a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma;

- nel caso di locazione abusiva e di mutamento di destinazione d'uso dell'immobile e delle aree di pertinenza;

- nel caso di fallimento del concessionario, salva la facoltà dell'Amministrazione di consentire al Curatore del fallimento la continuazione provvisoria del contratto sino al nuovo appalto dell'esercizio.

La concessione, inoltre, verrà revocata qualora, durante l'esercizio, il concessionario per qualsiasi motivo perda i requisiti soggettivi indispensabili per essere intestatario di autorizzazione per l'esercizio di attività.

ART. 23- RECESSO ANTICIPATO DEL CONCESSIONARIO

E' in facoltà del concessionario recedere anticipatamente dalla presente concessione con lettera raccomandata da inviare almeno 6 mesi prima.

Art. 24 PACCHETTO D'OFFERTA

1. Offerta economica

In sede di gara i concorrenti dovranno presentare, secondo le indicazioni previste dal bando e dal disciplinare di gara, l'offerta in aumento sul canone a base d'asta.

2. Progetto Gestionale

In sede di gara i concorrenti dovranno presentare un progetto gestionale che preveda tutti gli argomenti previsti dal bando.

Art.25 - AGGIUDICAZIONE

La concessione sarà aggiudicata secondo i seguenti criteri di valutazione che una apposita Commissione prenderà in esame:

- OFFERTA ECONOMICA max 30 punti

Per la determinazione del punteggio da assegnare all'offerta economica, la Commissione utilizzerà la seguente formula:

$x = (\text{radice quadrata del rapporto tra canone offerto e canone più alto}) \times 30$

Il punteggio economico risultante dall'applicazione della suddetta formula, andrà sommato al punteggio attribuito al progetto gestionale in modo da formare la graduatoria definitiva.

- PROGETTO GESTIONALE max 70 punti

Alla valutazione del progetto gestionale sarà attribuito un punteggio massimo di 70 punti complessivi tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PESI
<p style="text-align: center;">PROGETTO GESTIONALE</p> <p>Il progetto gestionale deve prevedere i seguenti argomenti:</p> <p>– L’idea d’impresa</p> <p>Sarà valutata l’idea imprenditoriale proposta in merito alla sua fattibilità tecnica, grado di cantierabilità e coerenza complessiva.</p> <p>Sarà valutata l’idea imprenditoriale in merito all’utilizzo della struttura, con una maggiore premialità per l’iniziativa che ne prevede una gestione complessiva unitaria e coerente con la ripartizione degli spazi.</p> <p>– Curricula titolare/soci</p> <p>Sarà valutata la coerenza tra il profilo scolastico, professionale e motivazionale dei soci proponenti e l’idea imprenditoriale proposta.</p> <p>– Il mercato dell’iniziativa</p> <p>Sarà valutata la capacità della compagine proponente di indicare un mercato di riferimento coerente con le caratteristiche dell’iniziativa, di esprimere e classificare adeguatamente i propri clienti potenziali, e d’individuare una risposta coerente con le esigenze da essi manifestate. La capacità di individuare i punti di forza e debolezza dell’iniziativa.</p> <p>– Le scelte strategiche</p> <p>Sarà valutata la coerenza delle scelte strategiche adottate con il contesto di riferimento e la loro efficacia nel perseguire gli obiettivi che l’iniziativa si prefigge.</p> <p>Le scelte strategiche fondamentali riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quali prodotti/servizi offrire • quali canali di vendita utilizzare per farli arrivare fino ai clienti • quali iniziative organizzare per farli conoscere nell’ambito del proprio mercato. <p>– Il piano di produzione</p> <p>Sarà valutato il grado di conoscenza dei processi di produzione/erogazione necessari alla realizzazione dei prodotti/servizi proposti.</p> <p>– Il piano degli investimenti</p> <p>Sarà valutata l’adeguatezza del piano degli investimenti proposto per un efficace svolgimento dell’attività oggetto</p>	Max 70

<p>dell'iniziativa; Il piano degli investimenti dovrà infatti prevedere una puntuale illustrazione dei beni funzionali per avviare e gestire l'iniziativa proposta, del loro costo e deve allegare i preventivi di spesa.</p> <p>Saranno oggetto di valutazione investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici e al rispetto dell'ambiente.</p> <p>– Il piano organizzativo</p> <p>Sarà valutata la coerenza delle scelte organizzative per garantire il funzionamento della propria iniziativa con le prospettive di mercato.</p> <p>si valuterà la coerenza del piano occupazionale rispetto ai volumi di attività che si pensa di gestire, con una maggiore premialità per l'occupazione di donne e categorie svantaggiate quali disoccupati, disabili.</p> <p>– Il piano economico-finanziario</p> <p>Sarà valutata la sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa proposta.</p>	
---	--

AVVERTENZE

- Il punteggio minimo relativamente ai suddetti parametri sarà di 60 punti, anche nell'ipotesi di offerta unica, ai fini dell'ammissione alla presente procedura concorsuale.
- L'offerta costituisce impegno per il soggetto concorrente; lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.
- Si procederà all'aggiudicazione provvisoria nei confronti del concorrente che avrà ottenuto il migliore punteggio complessivo.
- Nessun rimborso o compenso spetterà ai concorrenti per le eventuali spese sostenute in dipendenza della presente gara.
- L'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta.
- In ogni caso il Comune di Rapone si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Amministrazione comunale assegnare la concessione del servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.
- A parità di punteggio l'aggiudicazione è in favore del concorrente che abbia presentato l'offerta economica più alta. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio nella medesima seduta.
- Ciascun concorrente rimarrà vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni consecutivi all'atto della gara.

Art.26 - RESPONSABILITÀ

Il Concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale.

Si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da ogni responsabilità civile e/o penale od azione presente e futura per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti, anche nei confronti di terzi o cose di terzi, dalla concessione.

Art.27 - CONTROLLI

Il Comune di Rapone si riserva il diritto di procedere ad ispezione igienica ogni qualvolta lo ritenga necessario anche con l'intervento del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P.

ART. 28 - CONDIZIONI PARTICOLARI

La gestione dell'attività non può essere trasferita o ceduta ad alcun titolo.

In relazione alle norme riguardanti l'avviamento commerciale degli esercizi, nessuna pretesa potrà accampare il concessionario a termine del rapporto contrattuale a tale titolo, né nei confronti del Comune di Rapone, né nei confronti dell'eventuale concessionario subentrante, trattandosi di un rapporto di natura concessoria.

Nel caso di morte o inabilità fisica del concessionario intervenuta nel corso della gestione, l'Amministrazione Comunale, ove non intenda ritenere senz'altro risolto il rapporto contrattuale, potrà consentire che gli eredi o i familiari, purchè in possesso dei necessari requisiti, continuino nel servizio sino alla scadenza del contratto.

ART. 29 - NORME GENERALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare e dal relativo contratto, le parti contraenti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 30 - NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ex artt. 4, lett. g) e 29 D.Lgs. n. 196/2003

L'Amministrazione, ritenuto che l'aggiudicatario abbia i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per svolgere la funzione di responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4, lett. g) e 29 del D.Lgs. n. 196 del 2003, lo nomina ai sensi e per gli effetti di tali disposizioni responsabile del trattamento dei dati personali per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze applicative degli obblighi del contratto.

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, l'aggiudicatario ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto.

In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:

-verificare e controllare che nell'ambito dell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti degli artt. 11, 18, 19, 20, 21, 22 e 31 del d.lgs. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;

- eseguire i trattamenti funzionali ai compiti attribuiti in modo non incompatibile con le finalità per cui i dati sono stati raccolti e solo ed esclusivamente per eseguire i compiti e l'incarico attribuiti. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il responsabile dovrà informare immediatamente l'Amministrazione, nella persona del suo Referente Responsabile;
- individuare, nell'ambito della propria struttura aziendale, gli incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196 del 1993 in relazione al personale che effettuerà i servizi oggetto del contratto ed, in particolare, per quello che verrà addetto alle attività ausiliarie accessorie;
- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in relazione ai compiti loro assegnati, avendo riguardo che gli stessi abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per eseguire i compiti attribuiti, ed eseguendo gli opportuni controlli;
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati, sulla base delle presenti direttive e di altre che fossero successivamente impartite;
- consentire all'Amministrazione comunale verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il rispetto delle norme di legge.

ART. 31 - ELEZIONE DEL DOMICILIO E CONTROVERSIE TRA APPALTATORE ED ENTE APPALTANTE

Per gli effetti del presente capitolato e per tutte le conseguenze dal medesimo derivanti, l'Amministrazione Comunale elegge il proprio domicilio in Rapone Corso Umberto I, 18 ed il concessionario presso la sede della struttura oggetto del contratto.

Per qualsiasi controversia riservata alla cognizione del giudice ordinario che dovesse insorgere tra le parti è competente il foro di Melfi, anche in deroga ad eventuali disposizioni normative che disciplinano la ripartizione delle cause tra sede principale e sezioni staccate dell'Ufficio Giudiziario.

Rapone, lì 24.05.2010

Il Sindaco - Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Felicetta Lorenzo